

N. R.G. [ ]



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA  
PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Rascioni  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero R.G. [ ] avente ad oggetto

**Mutuo** promossa da

[ ] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, [ ]  
**s.r.l. in liquidazione** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nonché personalmente dai  
signori [ ] tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti [ ]  
[ ] per procura a margine dell'atto di citazione, nonché  
dall'avv. [ ] per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore

-ATTORI-

nei confronti di

[ ] **s.p.a. (già BANCA [ ] s.p.a.)** in  
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Luca D'Andrea per  
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

- CONVENUTA-

nonché nei confronti di

[ ] **s.p.a. quale mandataria della [ ]** in  
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Luca D'Andrea per  
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

- TERZA CHIAMATA-



sulle seguenti

## CONCLUSIONI

precisate dalle parti all'udienza del 20.03.2019:

### PER PARTE ATTRICE:

*“Piaccia al Tribunale Civile di Ancona – contrariis rejectis, per i fatti sopra esposti:*

*In via istruttoria (...)*

*Nel merito:*

*A) accertare e dichiarare che le clausole del contratto di mutuo del 19/10/1998, prevedenti un tasso effettivo globale superiore al tasso soglia, dal quale sono derivati interessi usurari a carico della [ ] e poi della [ ], sono nulle.*

*B) Considerata la situazione di difficoltà economica-finanziaria della [ ], che il tasso medio effettivo praticato per operazioni similari è minore rispetto a quello applicato dalla [ ] per il mutuo del 19/10/1998, che tra corrispettivo e utilità risulta un'evidente sproporzione, accertare e dichiarare che è stata integrata la fattispecie di cui alla seconda parte del 3° c. dell'art. 644 c.p., per cui gli interessi sono usurari.*

*C) Per l'effetto di quanto sub A) o B), accertare e dichiarare che la [ ] non devono somma alcuna alla [ ] per gli interessi derivanti dal contratto di mutuo del 19/10/1998, e che quanto hanno versato a tale titolo, cioè l'importo di € 176.118,90 (ovvero quello diverso risultante di Giustizia) deve essere rifiuto dalla Banca alle anzidette società secondo la propria competenza. Il tutto con gli interessi e secondo le decorrenze di legge.*

*D) Accertare e dichiarare, per i motivi in narrativa, la nullità, annullabilità, ed illegittimità delle clausole dei contratti di c/c n. 5277 e n. 10084 della [ ], e dell'applicazione che delle stesse è stata fatta dalla Banca a partire dal 1998 fino al 20/04/2004 (data stipula mutuo) e dal 21/04/2004 al 31/12/2004 (data cessione azienda).*

*E) Accertare e dichiarare che sui c/c della [ ] sono stati addebitati interessi calcolati al tasso ultra legale non convenuto per iscritto, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto illegittime e spese che complessivamente considerati, portano a rilevare che [ ] ha addebitato interessi usurari in violazione dell'art. 644 c.p.. Per l'effetto, la [ ] non deve somma alcuna alla [ ] per detti interessi in quanto sono nulli e non dovuti.*

*F) Accertare e dichiarare che sulle rate del mutuo del 19/10/1998, comprendenti capitale più interessi, pagate addebitandole sul c/c n. 5277, sono stati calcolati gli stessi oneri di cui sub E), complessivamente pari ad € 75.000,00, che, quindi, sono nulli e non dovuti. Per l'effetto condannare la [ ] a rifondere a [ ] l'anzidetto importo.*

*G) Accertare e dichiarare che il mutuo di € 564.000,00 che [ ], come preteso da [ ], ha dovuto stipulare il 20/04/2004, per dare copertura alla sua esposizione debitoria in c/c di pari importo, è nullo per mancanza di causa o per suo difetto in quanto viziato dall'addebito di interessi usurari e altri oneri illegittimi. Per l'effetto gli interessi sul mutuo sono nulli e non dovuti, e l'importo del capitale mutuato di € 564.000,00 deve essere detratto da quello totale dei tre mutui.*

*H) Accertare e dichiarare che le clausole del contratto di mutuo del 20/04/2004, prevedenti un tasso effettivo globale superiore al tasso soglia, dal quale sono derivati interessi usurari a carico della [ ] e poi della [ ] sono nulle.*

*I) Considerata la situazione di difficoltà economica-finanziaria della [ ], che il tasso medio effettivo praticato per operazioni similari è minore rispetto a quello applicato dalla [ ] per il mutuo del 20/04/2004, che tra corrispettivo e utilità risulta un'evidente sproporzione, accertare e dichiarare che*



è stata integrata la fattispecie di cui alla seconda parte del 3° c. dell'art. 644 c.p., per cui gli interessi sono usurari.

J) Accertare e dichiarare che [ ] deve restituire a [ ] secondo quanto di competenza, l'importo di € 246.559,31 (o quello che risulterà di Giustizia) che le predette società hanno già versato a [ ] a fronte del capitale mutuato, con la conseguente condanna di pagamento.

K) Per l'effetto di quanto sub H) o I), accertare e dichiarare che la [ ] non devono somma alcuna alla [ ] per gli interessi derivanti dal contratto di mutuo del 20/04/2004, e condannare [ ] a rifondere alle anzidette società, ciascuna secondo competenza, quanto versato a tale titolo, cioè l'importo di € 239.524,06 (ovvero quello diverso risultante di Giustizia). Il tutto con gli interessi e secondo le decorrenze di legge.

L) Accertare e dichiarare, per i motivi in narrativa, la nullità, annullabilità, ed illegittimità delle clausole del contratto di c/c n.10306 della [ ], e dell'applicazione che delle stesse è stata fatta dalla Banca a partire dall'1/01/2005 fino al 16/12/2013 e da quest'ultima data ad oggi.

M) Accertare e dichiarare che sui c/c della [ ] sono stati addebitati interessi calcolati al tasso ultra legale non convenuto per iscritto, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto illegittime e spese che complessivamente considerati, portano a rilevare che [ ] ha addebitato interessi usurari in violazione dell'art. 644 c.p.. Per l'effetto, detti interessi sono nulli e non dovuti.

N) Accertare e dichiarare che sulle rate del mutuo del 16/12/2013, comprendenti capitale più interessi, pagate addebitandole sul c/c n. 10306, sono stati calcolati gli stessi oneri di cui sub M), complessivamente pari ad € 25.000,00 che, quindi, sono nulli e non dovuti. Per l'effetto condannare [ ] a rifondere a [ ] l'anzidetto importo.

O) Accertare e dichiarare che il mutuo di € 82.228,39 (che [ ], come preteso da [ ] ha dovuto stipulare il 16/12/2013, per dare copertura alla sua esposizione debitoria in c/c di pari importo), è nullo per mancanza di causa o per suo difetto in quanto viziato dall'addebito di interessi usurari e/o di altri oneri illegittimi. Per l'effetto gli interessi sul mutuo sono nulli e non sono dovuti e il relativo importo di € 82.228,39 deve essere detratto da quello totale dei tre mutui.

P) Accertare e dichiarare che le clausole del contratto di mutuo del 16/12/2013, prevedenti un tasso effettivo globale superiore al tasso soglia, dal quale sono derivati interessi usurari a carico della [ ] sono nulle.

Q) Considerata la situazione di difficoltà economica-finanziaria della [ ], che il tasso medio effettivo praticato per operazioni similari è minore rispetto a quello applicato dalla [ ] per il mutuo del 16/12/2013, che tra corrispettivo e utilità risulta un'evidente sproporzione, accertare e dichiarare che è stata integrata la fattispecie di cui alla seconda parte del 3° c. dell'art. 644 c.p., per cui gli interessi sono usurari e, quindi, nulli e non dovuti.

R) Accertare e dichiarare che [ ] deve restituire a [ ] l'importo di € 3.246,60 (o quello che risulterà di Giustizia) che la stessa [ ] ha già versato a [ ] a fronte del capitale mutuato, con la conseguente condanna di pagamento.

S) Per l'effetto di quanto sub P) o Q), accertare e dichiarare che la [ ] non deve somma alcuna alla BPA per gli interessi derivanti dal contratto di mutuo del 16/12/2013, e condannare [ ] a rifondere all'anzidetta società [ ] quanto ha versato a tale titolo, cioè l'importo di € 4.292,77 (ovvero quello diverso risultante di Giustizia), il tutto con gli interessi. Per l'effetto di quanto in narrativa, dichiarare che R.M. e G.M., ciascuna secondo la propria competenza sono creditrici dell'importo di € 676.949,03 (ovvero quello diverso risultante di Giustizia), con la relativa condanna.

T) Accertare e dichiarare che [ ] nulla può pretendere dai Sigg.ri [ ], quali fideiussori, e della sola Sig.ra M [ ] per i titoli costituiti in pegno, in conseguenza del fatto che nulla è dovuto dalle società e quindi dagli stessi garanti per la illegittimità, inefficacia, nullità, annullabilità e risolvibilità da accertare per le obbligazioni di cui alle anzidette garanzie, contrarie alla legge con ogni conseguente declaratoria sulle pretese della banca nei confronti degli stessi.



U) Accertare e dichiarare che, per effetto delle condotte illecite tenute dalla [ ] di cui ai fatti narrati, le società [ ] hanno subito i seguenti danni patrimoniali, con conseguente loro diritto all'integrale risarcimento da porsi a carico della [ ] con relativa condanna : - quanto a € 30.000,00 per perdita d'avviamento aziendale, € 100.000,00 per mancato sviluppo dell'attività aziendale ed € 100.000,00 per i maggiori costi aziendali (o per gli importi risultanti di Giustizia) alla [ ] oltre interessi; - quanto a € 200.000,00 alla [ ] e/o alla [ ] (o all'importo risultante di Giustizia) derivanti dagli interessi passivi indebitamente maturati a causa dell'illegittimo trattenimento da parte della [ ] dei titoli [ ], che se versati a parziale estinzione del debito di € 564.000,00, avrebbero consentito di stipulare il mutuo del 20/04/2004 per il minore importo di € 414.000,00. Oltre interessi e rivalutazione; - quanto ad € 162.000,00 al Sig. [ ] per differenza tra la retribuzione effettivamente percepita e quella che avrebbe dovuto percepire dal gennaio 2005 all'inizio del 2014 ed € 60.000,00 per il minor trattamento pensionistico che gli spetterà in conseguenza del mancato versamento dei contributi previdenziali nel medesimo periodo, oltre interessi e rivalutazione; - quanto ad € 126.000,00 alla Sig.ra [ ] per differenza tra il compenso effettivamente percepito come amministratore della [ ] e per il lavoro svolto e quello che avrebbe dovuto percepire dal gennaio 2005 all'inizio del 2014, € 27.000,00 per il minor trattamento pensionistico che le spetterà in conseguenza del mancato versamento dei contributi previdenziali nel medesimo periodo, oltre interessi e rivalutazione; - quanto ad € 55.000,00 alla stessa Sig.ra [ ], in conseguenza del fatto che [ ] ha trattenuto illegittimamente i titoli [ ] pari ad € 150.000,00 dal giugno 2004 ad oggi, non consentendo così alla stessa di utilizzarli per i suoi investimenti;

V) Accertare e dichiarare che, per effetto delle condotte illecite tenute dalla [ ] nella persona del Direttore dell'Agenzia di [ ], di cui ai fatti narrati, i Sig.ri [ ] hanno subito i seguenti danni non patrimoniali, con conseguente loro integrale risarcimento da porsi a carico della [ ] pari ad € 80.000,00 per ciascuno di loro, oltre interessi e rivalutazione, per il danno biologico che hanno patito, € 30.000,00 per ciascuno di loro, oltre interessi e rivalutazione per il danno esistenziale che hanno patito ed € 50.000,00 per ciascuno di loro, oltre interessi e rivalutazione, per il danno morale che hanno patito.

W) Accertare e dichiarare che il credito che risulterà a favore della [ ], derivante dagli accertamenti di cui ai precedenti capitoli, possono essere compensati fino alla concorrenza con i residui importi che risulteranno a credito della [ ] Per l'effetto ordinare alla [ ] di procedere alla cancellazione delle ipoteche iscritte sul capannone di [ ] distinto al Catasto Fabbricati di [ ] al foglio [ ] (ex part.lle [ ]), frazione [ ], P. T-1, cat. D/I, rendita catastale euro 9.482,15.

X) Accertare e dichiarare che la [ ] per quanto in narrativa non sono debtrici della [ ] e per l'effetto condannare quest'ultima a restituire alla garante [ ] Breve Termine Portatore per € 150.000,00 oltre ai frutti maturati, e a procedere alla cancellazione del pegno sui titoli.

Y) Ordinare la cancellazione di tutte le segnalazioni "a sofferenza" illegittimamente effettuate dalla convenuta, presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia a carico degli attori.  
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio".

PER PARTE CONVENUTA:

"Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:

- In via pregiudiziale dichiarare inammissibile le domande attoree riguardanti i mutui n. 37125 e 37245, ed ogni conseguente richiesta di accertamento negativo e condanna, per difetto di legittimazione passiva della convenuta, stante l'avvenuta cessione di cui in narrativa;

- *In via pregiudiziale, accertata la non corretta formulazione della domanda di mediazione e la relativa convocazione della Banca, concedere i termini di legge ai fini della proposizione della stessa;*
- *In via pregiudiziale, dichiarare inammissibile le domande attoree per difetto di interesse ad agire, in relazione all'infondatezza delle domande di ripetizione di indebito relative ai rapporti di mutuo del 1998 e del 2004 e dei relativi contratti collegati di conto corrente di addebito, estinte per prescrizione.*
- *In via principale, nel merito, rigettare tutte le domande formulate dagli attori in quanto infondate e inammissibili in fatto come in diritto.*
- *Con vittoria di spese e compensi di lite.*  
*“Piaccia all’Ill.mo Tribunale Civile di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,*
  - ***In via preliminare:** dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della conciliazione obbligatoria;*
  - ***Nel merito:** respingere tutte le domande ed eccezioni proposte dall'attore, in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e comunque non provate. In ogni caso con condanna dell'attore al pagamento delle spese legali per l'integrale loro refusione a vantaggio dell'Istituto di credito qui concludente.”*

#### PER LA TERZA CHIAMATA:

- “Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:*
- *In via pregiudiziale, dichiarare inammissibile le domande attoree per le ragioni esposte in narrativa e per difetto di interesse ad agire, in relazione all'infondatezza delle domande di ripetizione di indebito relative ai rapporti di mutuo del 1998 e del 2004 e dei relativi contratti collegati di conto corrente di addebito, estinte per prescrizione.*
  - *In via principale, nel merito, rigettare tutte le domande formulate dagli attori in quanto infondate e inammissibili in fatto come in diritto.*
  - *Con vittoria di spese e compensi di lite”.*

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La [ ] si è rivolta a questo Tribunale deducendo di aver stipulato in data 19.10.1998 un contratto di mutuo con la [ ] nell'ambito del quale sarebbero stati previsti interessi usurari, sia tenendo in considerazione i presupposti discendenti dall'art.644 comma 3 c.p., sia alla luce degli interessi di mora concordati.

Ha poi evidenziato che le rate del mutuo sarebbero state addebitate sul conto corrente della società, sul quale sarebbero stati addebitati interessi al tasso ultralegale, con capitalizzazione trimestrale ed addebito della commissione di massimo scoperto.



Ha quindi lamentato che la banca, dopo aver continuato ad erogare credito nonostante le condizioni economiche sempre peggiori della [redacted], tramite il direttore dell'agenzia di [redacted] nel 2003 avrebbe costretto la società a consolidare il proprio debito nelle forme di un mutuo ipotecario garantito dal signor [redacted] oltre che tramite pegno di titoli della medesima banca che la signora [redacted] avrebbe dovuto acquistare; anche tale mutuo avrebbe previsto condizioni usuarie, tenuto conto del tasso previsto per gli interessi moratori, ed anch'esso avrebbe determinato l'addebito delle rate sul conto corrente dell'impresa, sul quale venivano comunque addebitati interessi al tasso ultralegale e commissioni di massimo scoperto e sul quale sarebbe stata praticata la capitalizzazione trimestrale degli interessi.

E' stata poi eccepita la nullità del mutuo per illiceità della causa o comunque per carenza della causa in concreto, in quanto stipulato al solo fine di trasformare il credito da chirografario in privilegiato.

Si è contestualmente rivolta a questo Tribunale anche la [redacted] la quale in data 31.12.2004 si è resa cessionaria dell'azienda della [redacted] accollandosene in modo esplicito ogni debito; la nuova società ha lamentato che la [redacted] ha continuato ad erogarle credito, nonostante la propria situazione economica fosse già gravemente pregiudicata in considerazione dell'esposizione debitoria ereditata dalla [redacted], e che sulle linee di credito sarebbero stati addebitati interessi al tasso ultralegale, interessi anatocistici ed altri oneri che avrebbero reso le condizioni complessive usuarie.

Anche la [redacted] sarebbe stata quindi indotta a stipulare un contratto di mutuo ipotecario, accompagnato dalla fideiussione della signora [redacted] anch'esso privo di una reale e lecita causa.

Si sono contestualmente rivolti a questo Tribunale anche i signori [redacted] i quali hanno lamentato che le fideiussioni rispettivamente prestate non sarebbero state negoziate nel rispetto della normativa che tutela i consumatori e che sarebbero divenute inefficaci ai sensi dell'art.1956 c.c.; hanno infine chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali complessivamente subiti.

Costituendosi in giudizio, la banca convenuta ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, tenuto conto che il credito è stato ceduto alla [redacted] ben prima della notifica dell'atto di citazione, come notificato a tutti gli attori in data 02.03.2015.

Nel merito, ha contestato che la verifica in merito all'eventuale superamento della soglia dell'usura possa avvenire tramite semplice sommatoria degli interessi moratori con quelli convenzionali, peraltro secondo modalità non coerenti con quelle adottate nelle rilevazioni della Banca d'Italia per le categorie di riferimento; ha evidenziato che il tasso complessivamente concordato sarebbe comunque inferiore rispetto a quello originariamente previsto per le sole transazioni commerciali dal D.Lgs.231/02, poi esteso dalla L.162/14 a tutti gli interessi moratori.



Ha quindi contestato che all'epoca dei contratti le società attrici si trovassero in una condizione di difficoltà economica, tenuto conto delle plusvalenze risultanti dai bilanci; ha altresì eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione ai sensi dell'art.2948 n.4 c.c., essendo comunque decorsi ormai dieci anni dall'intervenuta risoluzione nel 2004 del primo mutuo e di tutti i rapporti sino ad allora intrattenuti; ha comunque contestato la fondatezza delle ulteriori domande proposte e la stessa sussistenza dell'interesse ad agire per quanto riguarda le domande riferite ai contratti ormai risolti per volontà delle parti.

Tenuto conto dell'eccezione sollevata dalla banca convenuta, è stata così ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società effettivamente titolare del credito, la quale si è costituita in giudizio ribadendo tutte le contestazioni già sollevata nel merito dalla banca convenuta.

All'esito dell'assegnazione alle parti dei termini per memorie e repliche ai sensi dell'art.183 comma VI c.p.c., nonché dei rinvii successivamente disposti in considerazione dei noti eventi sismici, la presente causa perviene pertanto in decisione senza che sia stata effettuata alcuna istruttoria.

Risulta preliminarmente opportuno affrontare l'eccezione d'intervenuta prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca convenuta e dalla società terza chiamata con riferimento a qualsiasi pretesa derivante dal contratto di mutuo stipulato nel 1998, nonché da tutti i rapporti contrattuali intercorsi sino al 2004, avendo gli stessi attori dedotto e comprovato documentalmente che i citati rapporti sono stati risolti tra le parti contestualmente alla stipula del contratto di mutuo sottoscritto in data 20.04.2004.

Gli attori non hanno replicato in alcun modo a tale eccezione, non depositando alcuna memoria nel termine pur autorizzato ai sensi dell'art.183 comma VI c.p.c. e non sollevando alcuna contestazione neppure nell'ambito dei propri atti conclusivi.

Tenuto conto che l'atto di citazione risulta notificato in forma telematica soltanto in data 28.09.2015, s'impone pertanto l'accoglimento della citata eccezione, con il conseguente rigetto di qualsiasi domanda di restituzione riferita ai citati rapporti contrattuali.

L'intervenuta prescrizione di qualsiasi diritto alla ripetizione delle somme pretese con riferimento ai citati rapporti preclude ovviamente qualsiasi concreto interesse ad agire degli attori per quanto riguarda eventuali profili di nullità dei relativi contratti (ovvero per quanto riguarda le domande proposte dal punto A) al punto F) delle conclusioni dell'atto di citazione).

Dev'essere a questo punto esaminata la deduzione degli attori, secondo cui il mutuo stipulato tra le parti in data 20.04.2004 ed anche quello successivamente stipulato in data 16.12.2013 dovrebbero ritenersi nulli per difetto di causa, tenuto conto che le somme concesse dalla banca non sarebbero state materialmente erogate, ma destinate in buona sostanza al ripianamento dell'esposizione debitoria prima della [ ]



La giurisprudenza di legittimità ha avuto ripetute occasioni per esaminare operazioni analoghe nella peculiare prospettiva delle azioni revocatorie fallimentari, evidenziandone la natura unitaria al fine della ristrutturazione del debito (leggasi ad esempio Cass. Civ. Sez. I ordinanza n.4202 del 21.02.2018); è stato altresì rilevato che in tale occasioni “la garanzia ipotecaria non è espressione di autotutela preventiva”, bensì è “associata ad un rischio di credito già in atto” (cfr. Cass. Sez. I sentenza n.3955 del 29.03.2016).

L’evidente intento di alterare la *par condicio creditorum*, assicurando al preesistente credito una maggiore garanzia e priorità, rileva ovviamente ai fini della revocatoria fallimentare, ma non necessariamente incide sulla validità dell’operazione complessiva.

Nonostante talune diverse opinioni emerse dalla giurisprudenza di merito, è stato infatti chiarito dai giudici di legittimità che “la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, giacché l’art. 1418, comma 1, c.c., con l’inciso «salvo che la legge disponga diversamente», impone all’interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia consentito la validità del negozio predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti della norma, sicché, in assenza di un divieto generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, la stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario in violazione dell’art. 216, comma 3, l.fall., che punisce la condotta di bancarotta preferenziale, non dà luogo a nullità per illiceità di causa, ai sensi del citato art. 1418, ma costituisce il presupposto per la revocazione degli atti lesivi della *par condicio creditorum*” (cfr. Cass. Sez. I sentenza n.19196 del 28.09.2016).

La domanda avanzata dagli attori al fine di sentir accertare la nullità dei citati contratti di mutuo deve conclusivamente essere rigettata, al pari delle connesse domande di restituzione fondate su tale profilo di nullità.

E’ stato poi dedotto che in entrambi i contratti le condizioni contrattuali complessivamente praticate supererebbero la soglia dell’usura in considerazione di quanto previsto a titolo di mora.

E’ noto l’ampio dibattito sorto in dottrina ed in giurisprudenza in merito all’individuazione delle varie voci rilevanti al fine della verifica dell’eventuale superamento del citato limite.

Ampia parte della giurisprudenza di merito ha infatti approfondito la differenza ontologica tra gli interessi corrispettivi e quelli moratori, aventi sostanziale natura risarcitoria a fronte dell’inadempimento del mutuatario; alcune pronunce hanno anche ipotizzato la possibilità di ricondurre ad equità il tasso di mora previsto, secondo modalità analoghe a quelle previste per la clausola penale, considerando talora quale parametro di riferimento gli interessi previsti dal D.Lgs.231/2012.



Parte della giurisprudenza di legittimità continua invece a ritenere praticabile una valutazione degli interessi moratori sulla base dei medesimi tassi-soglia previsti nel periodo in esame per il tipo di operazioni cui il patto accede (leggasi da ultimo Cass. Civ. sez. III ordinanza n.27442 del 30.10.2018). Occorre tuttavia tener presente che i tassi effettivi globali medi periodicamente rilevati dalla Banca d'Italia non inglobano nel computo gli interessi moratori.

Le istruzioni diramate da tale Autorità non vincolano certo il giudice, il quale tuttavia può compiere una seria verifica soltanto sulla base di valori matematici omogenei: è del resto evidente che le rilevazioni periodiche avrebbero condotto a risultati ben diversi ove nell'ambito del tasso effettivo globale fossero stati presi in considerazione anche gli interessi moratori.

Tali considerazioni, già emerse dalla giurisprudenza di merito anche di questo Tribunale, sembrano del resto esser state recepite dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'art. 1815, comma 2, c.c. si riferisce agli interessi corrispettivi e, quindi, non è applicabile in caso di nullità di interessi convenzionali di mora usurari, attesa la diversità sul piano causale di questi ultimi, i quali trovano la propria fonte nell'inadempimento” (cfr. Cass. Sez. III ordinanza n.22890 del 13.09.2019).

La domanda attorea deve quindi essere disattesa anche sotto tale profilo.

Gli attori hanno poi eccepito che le condizioni concordate tra le parti sarebbero state comunque frutto del comportamento illecito della banca, i cui funzionari ai sensi dell'art.644 comma III c.p. avrebbero profittato delle condizioni di difficoltà economica delle due società attrici.

E' opportuno tuttavia rammentare che “nel contratto di mutuo, quando non risulta superato il cosiddetto tasso soglia, la nullità ex art. 1815, secondo comma, cod. civ. della clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi dell'art. 644, terzo comma, secondo periodo, cod. pen., ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni simili), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede). La prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi *in re ipsa*, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca” (cfr. Cass. Sez. III, sentenza n.19282 del 12.09.2014).



Nel caso di specie, la condizione di difficoltà economica lamentata dagli attori è stata tempestivamente contestata dalla banca convenuta, la quale ha fatto riferimento a diverse voci di bilancio dalle quali si deducono invece plusvalenze.

Anche di fronte a tale contestazione gli attori non hanno replicato alcunché; maggiori elementi non possono del resto trarsi dai dati presenti nell'atto di citazione, né dalle prove orali richieste in citazione e non ammesse in quanto ininfluenti ai fini della decisione.

La domanda attorea deve quindi essere rigettata anche sotto tale profilo.

Per quanto riguarda invece i due rapporti di conto corrente intrattenuti con la banca convenuta, gli attori si sono limitati a chiedere “che il Tribunale ordini alla [ ] di produrre copia di tutti i contratti e degli estratti dei c/c” e che “sia nominato un C.T.U. al fine di rilevare e accertare (...) se sul c/c sono stati calcolati interessi al tasso ultra legale, interessi anatocistici nonché commissioni di massimo scoperto e spese, oneri..” (cfr. pag.10 dell'atto di citazione).

Risulta peraltro superfluo rammentare che “nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebitato è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida *causa debendi* essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto (...)” (leggasi ad esempio Cass. Sez. I ordinanza n.30822 del 28.11.2018).

Nel caso di specie, la società attrice si è limitata a depositare soltanto tre estratti conto, due dei quali peraltro riferiti a periodi per cui qualsiasi pretesa risulta ormai prescritta, senza sollevare neppure alcuna deduzione specifica; né possono essere valorizzate in qualche modo le consulenze di parte, riferite soltanto ai contratti di mutuo ed alla complessiva situazione finanziaria delle due società attrici.

La domanda attorea deve quindi essere rigettata anche sotto tale profilo.

Per quanto riguarda poi la posizione dei signori [ ] è opportuno evidenziare che tali attori hanno lamentato di aver prestato fideiussioni che sarebbero state negoziate senza rispettare la normativa a tutela dei consumatori, ma non hanno formulato alcuna reale domanda in tale senso, né comunque hanno specificato tale deduzione, né hanno chiarito perché tale normativa dovrebbe applicarsi a loro favore nonostante partecipassero direttamente all'attività d'impresa (avendo ad esempio la signor [ ] l'incarico formale di amministratore della società).

Analoghe conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda le generiche deduzioni svolte ai sensi dell'art.1956 c.c., dovendosi in ogni caso rammentare che “nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di



garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa; tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligata a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (leggasi ad esempio Cass. Civ., Sez. 6-3, ordinanza n.7444 del 23.03.2017).

Le domande avanzate dai signori [ ] con riferimento alle fideiussioni prestate ed ai titoli costituiti in pegno (punto T) delle conclusioni dell'atto di citazione) debbono conclusivamente essere rigettate sia con riferimento ai profili sopra evidenziati, sia quale conseguenza del rigetto delle domande avanzate in merito ai contratti e rapporti con riferimento ai quali le citate garanzie sono state prestate.

Analoghe conclusioni debbono ovviamente essere tratte per quanto riguarda le connesse domande di risarcimento danni, non essendo stato provato alcun comportamento illecito da parte della banca convenuta, nonché in merito alle domande di compensazione, di restituzione e di cancellazione delle ipoteche iscritte e delle segnalazioni a sofferenza, costituenti ragionevole conseguenza della situazione complessivamente emersa (cfr. punti da U) a Y) delle conclusioni dell'atto di citazione).

Anche a prescindere dalle ulteriori eccezioni sollevate, s'impone conclusivamente il rigetto di tutte le domande proposte dagli attori, con la conseguente loro condanna a rifondere in via solidale tutte le spese anticipate dalla banca convenuta e dalla società terza chiamata, liquidate in dispositivo in considerazione della notula congiuntamente depositata, dell'attività processuale effettivamente svolta, dei parametri discendenti dal D.M. 55/2014 e della necessità di applicare l'incremento discendente dall'aver difeso congiuntamente più parti.

### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore domande ed eccezione, nella causa iscritta al n. [ ],

così provvede:

RIGETTA tutte le domande proposte dagli attori.

DICHIARA TENUTI e CONDANNA la [ ] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la [ ] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nonché personalmente i signori [ ], tutti in via solidale tra loro, a rifondere le spese processuali anticipate dalla Unione [ ] s.p.a., sia in proprio, sia



quale mandataria della [ ] FINANCE [ ] s.r.l., liquidate in euro [ ] per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.

Così deciso in Ancona in data 11 gennaio 2020

Il Giudice

d.ssa Valentina RASCIONI

